

RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE DEL 12/02/2019

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 22 -

OGGETTO: Tecno Holding S.p.A.. Determinazioni ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis, del T.U.S.P. come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

L A G I U N T A

Rammentato che il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. (*“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”* di seguito, in breve, anche *“T.U.S.P.”*), emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (*“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*) ha dettato disposizioni rigorose in materia di costituzione, acquisto, mantenimento e gestione di società da parte delle pubbliche amministrazioni al fine di evitare forme di abuso dello strumento societario nonché di assicurare un'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione ed il contenimento della spesa;

Atteso che, al fine di dare concreta attuazione a tale indirizzo il T.U.S.P. ha previsto, agli artt. 20 e 24, che le pubbliche amministrazioni procedano, secondo precise scadenze temporali, ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie, detenute direttamente o indirettamente, al fine di verificare costantemente la sussistenza, in concreto, delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il loro mantenimento;

Visto, in particolare, l'art. 26 del T.U.S.P., il quale dispone, al comma 11, che, *“fatta salva l'immediata applicazione della disciplina sulla Revisione straordinaria di cui all'art. 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”*;

Rilevato che, nelle intenzioni del Legislatore, la Revisione straordinaria di cui all'art. 24 del T.U.S.P. costituisce un adempimento *una tantum*, al quale deve fare necessariamente

seguito, di anno in anno, una rinnovata valutazione, da parte di ciascun Ente pubblico, in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per il mantenimento delle proprie partecipazioni societarie;

Rammentato che, sulla scorta di quanto precede, con deliberazione n. 153 del 18 settembre 2017, si è provveduto ad effettuare, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 24 del T.U.S.P., una Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016, nell'ambito della quale, confermando un indirizzo già espresso in precedenti occasioni, è stata disposta l'adozione di una misura di razionalizzazione (cessione) nei confronti di Tecno Holding S.p.A., una *holding* immobiliare, finanziaria e di partecipazioni, di cui la Camera detiene il 12,17% del capitale sociale, il cui mantenimento non è risultato compatibile né con il perseguimento delle funzioni istituzionali assegnate all'Ente dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 e s.m.i. né con le attività che, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P., è possibile perseguire mediante il ricorso ad uno strumento societario;

Atteso che, conseguentemente, con deliberazione n. 104 del 18 giugno 2018, i competenti Uffici sono stati autorizzati a procedere all'alienazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, dell'intera partecipazione azionaria detenuta dalla Camera in Tecno Holding S.p.A., composta da n. 204.419.942 azioni ordinarie, del valore nominale di € 3.042.193,44, assumendo quale controvalore da porre a base d'asta un importo pari ad € 40.025.424,64, come risultante da una recente valutazione peritale rettificata già utilizzata dalla Società in occasione dell'ultima operazione di acquisto di azioni proprie conclusasi lo scorso 15 dicembre 2017;

Preso atto che gli Uffici della Camera hanno, pertanto, provveduto ad assicurare concreta e tempestiva esecuzione agli interventi programmati dalla Giunta mediante l'indizione di un'apposita procedura ad evidenza pubblica, finalizzata all'alienazione della quota azionaria detenuta dalla Camera in Tecno Holding S.p.A., avviata il 23 luglio 2018 e conclusasi il 6 settembre 2018, corso della quale non sono pervenute offerte di acquisto;

Rammentato che successivamente, con deliberazione n. 182 dell'11 dicembre 2018, si è provveduto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal richiamato art. 20 del T.U.S.P., ad approvare la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera al 31 dicembre 2017, nell'ambito della quale, in assenza di mutamenti significativi del quadro normativo di riferimento rispetto all'annualità precedente, ha confermato la

necessità di porre in essere gli atti conseguenti finalizzati ad assicurare la liquidazione della quota azionaria detenuta dalla Camera in Tecno Holding S.p.A.;

Vista la nota prot. n. 141751 del 19 dicembre 2018, trasmessa a mezzo P.E.C., con la quale la Camera ha richiesto a Tecno Holding S.p.A. di procedere, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 24, comma 5, del T.U.S.P., alla liquidazione in denaro della propria partecipazione azionaria in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, c.c. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater c.c.;

Evidenziato come, in considerazione della complessa articolazione degli investimenti immobiliari e finanziari operati da Tecno Holding S.p.A., è stata sin da subito la necessità di ricercare, d'intesa con la Società, le modalità e le tempistiche più idonee attraverso cui procedere, anche gradualmente, al rimborso in denaro della quota azionaria detenuta dalla Camera, al fine di valorizzare al massimo l'*asset* partecipativo detenuto dall'Ente e di salvaguardare, al contempo, il patrimonio della Società stessa;

Rammentato che, al fine di perseguire tali finalità, la Giunta, nella richiamata Deliberazione n. 182 dell'11 dicembre 2018:

- ha preso atto che l'art. 51 del Disegno di Legge n. 1334 del 31 ottobre 2018 (*"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*), presentato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze alla Camera dei Deputati, prevedeva l'inserimento di un comma 5-bis all'art. 24 del T.U.S.P. con il seguente tenore letterale: *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"*;
- ha anticipato, laddove l'art. 51 del Disegno di Legge n. 1334 del 31 ottobre 2018 fosse stato approvato dal Parlamento, di volersi avvalere della disposizione di cui all'art. 24, comma 5-bis, del T.U.S.P. al fine di rivedere la dismissione della quota partecipativa detenuta dalla Camera in Tecno Holding S.p.A., posto che quest'ultima, avendo registrato un risultato medio in utile nel triennio 2014-2016, rientra a pieno titolo nella fattispecie normativa in oggetto;

Evidenziato, al riguardo, che l'art. 1, comma 723, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale*

per il triennio 2019-2021”) ha recepito integralmente la disposizione del richiamato art. 51 del Disegno di Legge n. 1334 del 31 ottobre 2018, ponendo la Camera nella condizione di poter legittimamente operare le scelte che, con riferimento a Tecno Holding S.p.A., riterrà più opportune;

Preso atto che, alla luce del mutato quadro normativo, Tecno Holding S.p.A., con nota dell’11 gennaio 2019 trasmessa a mezzo P.E.C., ha invitato la Camera a riesaminare la decisione di dismettere la quota azionaria detenuta nella Società, rivalutandone le finalità strategiche o, quantomeno, a sospendere la relativa procedura di dismissione, sottolineando come i risultati positivi conseguiti nel corso degli anni dalla Società abbiano assicurato profittabilità e crescita di valore per tutti gli *stakeholder*;

Visto il nuovo comma 5-*bis* dell’art. 24 del T.U.S.P., che autorizza, infatti, le pubbliche amministrazioni a sospendere, fino al 31 dicembre 2021, la procedura di alienazione di una partecipazione valutata non ammissibile in sede di Revisione straordinaria, nel caso in cui la Società abbia registrato un utile medio di esercizio nel triennio precedente (2014-2016), attraverso la disapplicazione, nel corso del triennio 2019-2021, dei commi 4 e 5 dello stesso art. 24 del T.U.S.P., ai sensi dei quali:

- l’alienazione della partecipazione societaria non consentita deve essere effettuata entro un anno dalla data di adozione della Razionalizzazione straordinaria (comma 4);
- in caso di mancata alienazione il Socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della Società e la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-*ter*, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-*quater* del codice civile” (comma 5);

Considerato che la *ratio* della norma è quella di salvaguardare il patrimonio pubblico e le quote societarie pubbliche, che potrebbero risultare sostanzialmente compromesse laddove una Società non consentita - che abbia, comunque, registrato risultati positivi di gestione - venga messa nella condizione di dover rimborsare forzosamente, e in tempi relativamente brevi, le quote azionarie detenute da quei Soci pubblici che, nell’ambito della Revisione straordinaria ex art. 24 T.U.S.P. abbiano ritenuto le proprie partecipazioni non più strumentali rispetto alle finalità istituzionali da perseguire;

Rilevato che, in assenza di correttivi, numerose Società pubbliche in utile verrebbero costrette ad attuare delicate riduzioni di capitale - ovvero, nella peggiore delle ipotesi, ad

essere sottoposte a liquidazione - solo al fine di poter liquidare i Soci recedenti in un arco temporale estremamente ravvicinato;

Tenuto conto, infatti, che, anche nel caso di Tecno Holding S.p.A., laddove una parte consistente di Soci pubblici optasse per la liquidazione, in tempi brevi, della propria quota azionaria, tale circostanza potrebbe pregiudicare fortemente il patrimonio della Società, comportando, di riflesso, ripercussioni negative sul valore economico delle partecipazioni societarie detenute dai propri Soci;

Rammentato che la stessa Tecno Holding S.p.A., già nel settembre 2017, ha dato avvio ad un “Piano di riassetto” del proprio perimetro d’intervento volto ad assicurare, mediante un percorso graduale e coordinato, lo smobilizzo di quegli *asset* (essenzialmente finanziari) che, ai sensi delle previsioni legislative introdotte dal T.U.S.P., la Società non è più autorizzata a detenere;

Considerato che, attraverso il predetto Piano, Tecno Holding S.p.A. intende, inoltre, conseguire, entro il 31 dicembre 2021, risorse idonee a consentire l’eventuale riacquisto delle quote azionarie detenute da quei Soci che ritengano di dover dismettere la propria partecipazione azionaria in virtù di precisi obblighi di legge, senza per questo compromettere i valori patrimoniali della Società;

Vista, al riguardo, la nota del 29 novembre 2018, con la quale Tecno Holding S.p.A. ha comunicato che la politica attiva di dismissione degli *asset* non consentiti genererà ragionevolmente, nel corso del triennio 2018-2020, un’elevata disponibilità di cassa che potrà essere distribuita ai Soci sotto forma di dividendi, tenendo presente che, al 31 agosto 2018, le riserve della Società (escluso l’utile 2018 ancora in formazione) ammontavano già ad € 192.000.000,00 circa;

Rammentato che:

- i risultati di esercizio conseguiti, nell’ultimo quadriennio, da Tecno Holding S.p.A. dai quali è possibile evincere l’andamento positivo della Società:

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Utile di esercizio</i>
2014	€ 7.241.003,00
2015	€ 2.391.924,00
2016	€ 8.628.261,00
2017	€ 3.825.092,00

- i dividendi incassati dalla Camera, nel medesimo quadriennio di riferimento, dai quali è possibile apprezzare la profittabilità della partecipazione detenuta in Tecno Holding S.p.A.:

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dividendi incassati dalla CCIAA di Roma</i>
2014	€ 112.430,97
2015	€ 112.430,97
2016	-
2017	€ 1.522.928,57

Con il voto unanime dei componenti presenti

DELIBERA

- di autorizzare, per le motivazioni che precedono e al fine di tutelare il patrimonio della Società e il valore economico delle partecipazioni societarie detenute dai Soci pubblici, i competenti Uffici della Camera a non procedere all'alienazione della partecipazione azionaria detenuta in Tecno Holding S.p.A. in conformità a quanto disposto dall'art. 24, comma 5-bis, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (*“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”*), come recentemente modificato ad opera dell'art. 1, comma 723, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*);
- di dare mandato ai competenti Uffici della Camera affinché provvedano:
- a tenere conto delle determinazioni assunte con la presente Deliberazione al momento della trasmissione degli esiti della Razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del T.U.S.P. al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento Tesoro - Direzione VIII *“Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico”*), da effettuarsi attraverso l'apposito Portale telematico *“Patrimonio della P.A. a valori di mercato”*, nonché alla Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo del Lazio (art. 20, comma 3, T.U.S.P.);

- alla pubblicazione della presente Deliberazione sul sito *internet* istituzionale della Camera all'interno dell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*" (art. 22, comma 1, lett. d-*bis*), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.);
- alla trasmissione della presente Deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico (art. 4, comma 5, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219).